

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2005117**
Data: **18/09/2017**

Oggetto: **la comunicazione dei dati delle fatture**
Allegati: **NO**

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Gentile Associato,

come anticipato dalla Circolare Fisco prot. 2002117 del 23/03/2017, l'art. 4 del D.L. n. 193/2016 ha riscritto l'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, prevedendo l'obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute.

Si tratta dell'elenco clienti e fornitori (ex "spesometro") in forma analitica, dove viene richiesto il dettaglio di ogni singola fattura.

Per il solo anno 2017, sono previsti due invii telematici con scadenza semestrale.

In particolare, come segnalato dalla Circolare Fisco prot. 2005017 del 6/09/2017, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al **1° semestre 2017** dovrà essere trasmessa telematicamente

ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2017

Illustriamo nel prosieguo cosa prevede il nuovo art. 21 del D.L. n. 78/2010 relativo alla comunicazione in oggetto.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017 approva le specifiche tecniche e rimodula le scadenze 2017.

Non viene approvato un apposito Modello di comunicazione, come invece previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Quanto ai chiarimenti di prassi l'Agenzia delle Entrate è intervenuta coi seguenti documenti:

- Circolare n. 1/2017 – commento generale;
- Risoluzione n. 87/2017;
- Risoluzione n. 104/2017 - ravvedimento operoso comunicazione liquidazione iva e dati fatture;
- Risoluzione n. 105/2017 - esonero agricoltori.

Scadenza delle comunicazioni

La norma modificata in sede di conversione prevede che i titolari di partita IVA devono trasmettere telematicamente i dati trimestrali di tutte le fatture rilevanti ai fini IVA, rispettivamente entro queste scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio.

Si tratta delle fatture: ATTIVE, emesse nel trimestre di riferimento; PASSIVE, ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali.

Vanno anche comunicati i dati delle relative variazioni, quindi delle note di accredito o di addebito.

L'obbligo decorre dal 2017 e solo per l'anno 2017 è prevista la suddivisione in due invii semestrali con le scadenze indicate nella tabella che segue.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Tabella riepilogativa scadenze invio dati delle fatture

Comunicazione telematica	Periodo	Scadenze a regime	Scadenza 2017
Fatture emesse e ricevute, bollette doganali e variazioni	1° trimestre	31 maggio	16 settembre 2017 (prorogata a giov. 28) ¹
	2° trimestre	16 settembre	
	3° trimestre	30 novembre	28 febbraio 2018
	4° trimestre	28 o 29 febbraio	

Modalità di trasmissione dei dati

A disposizione dei contribuenti e degli intermediari abilitati è stata messa a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall'Agenzia, CNS, identità SPID), per compilare e inviare la comunicazione in argomento.

In alternativa si possono utilizzare i software disponibili sul mercato per predisporre il file, nel formato xml definito dalle specifiche tecniche, ed effettuare l'invio.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Soggetti Obbligati

La norma prevede un obbligo generalizzato per tutti i titolari di partita IVA relativamente alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Obbligati sono anche i **rappresentanti fiscali** e le **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti esteri.

Imprese agricole

L'obbligo interessa anche le imprese agricole in regime di esonero vale a dire quelle con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7mila euro.

Restano però escluse dall'adempimento (come previsto in fase di conversione in legge) le imprese agricole operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare.

L'obbligo per gli agricoltori minimi riguarda solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l'obbligo della registrazione.

Associazioni sportive

Le associazioni in regime ex L. n. 398/1991, sono obbligate a comunicare solo i dati delle fatture emesse in quanto non hanno l'obbligo di registrare quelle di acquisto.

Amministrazioni pubbliche

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L'esonero è conseguenza dell'obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche.

Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

¹ Come annunciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 147 del 1/09/2017 siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM che prevede la proroga.

Operazioni straordinarie

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

1. i dati delle sue fatture;
2. i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
3. i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

Soggetti Esonerati

Agricoltori

L'unica disposizione di esonero è stabilita dalla legge con riferimento ai soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72 situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del DPR n. 601/1973.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 105/2017 ha chiarito che i produttori agricoli in argomento possono beneficiare dell'esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate se svolgono l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Soggetti in regime forfetario – art. 1 c. 54-89 legge n. 190/2014

I soggetti che accedono al regime forfetario sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture (circolare Agenzia Entrate n. 1/2017).

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (minimi)

I contribuenti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del "regime dei minimi" e che lo mantengono fino alla scadenza, sono parimenti esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture (circolare Agenzia Entrate n. 1/2017).

Chi riceve fatture da minimi e forfettari, deve comunque comunicarle. I dati delle fatture ricevute dai contribuenti che si avvalgono di tali regimi agevolati, vanno compilati indicando il **codice natura "N2"**.

Esonero nel caso di fattura elettronica

Chi opta per l'emissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio è esonerato dalla comunicazione dei dati delle fatture.

Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l'opzione invierà i dati relativi alle altre fatture - o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole - con la trasmissione dei dati fattura.

L'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche si effettua entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi e se non revocata si estende di quinquennio in quinquennio.

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin da subito, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui viene esercitata.

Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l'opzione poteva essere esercitata, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 212804 del 1.12.2016).

L'opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario suo delegato, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area "Fatture e corrispettivi". Nella stessa area del sito è presente una pagina dedicata di informazione e assistenza on-line.

Fatture al sistema TS

Come previsto dall'art. 4 del DM 1.9.2016, sono **esclusi dalla comunicazione periodica** di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al "Sistema Tessera Sanitaria", da parte dei soggetti elencati negli artt. 1 e 2 dello stesso DM 1.9.2016, si tratta dei soggetti iscritti agli albi professionali di:

- a) **psicologi** (L. n. 56/89);
- b) **infermieri** (DM n. 739/94);
- c) **ostetriche/i** (DM n. 740/94);
- d) **tecnici sanitari di radiologia** medica (DM n. 746/94)
- e) **veterinari**.

Nonché dei seguenti soggetti:

- f) **Parafarmacie** ovvero esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- g) Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di **ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui gli artt. 11 co. 7 e 13 del D.Lgs. n. 46/97.

Con il comunicato stampa del 12/09/2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all'art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 175/2014. Si tratta in sostanza degli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al "Sistema TS" ma elencati nel terzo comma dell'[art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014](#), ossia:

- 1) le aziende sanitarie locali;
- 2) le aziende ospedaliere;
- 3) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- 4) i policlinici universitari;
- 5) le farmacie; pubbliche e private;
- 6) i presidi di specialistica ambulatoriale;
- 7) le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- 8) gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- 9) gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Quali dati inviare

Le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture **emesse**, indipendentemente dalla loro registrazione comprese quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi;
- fatture **ricevute** e bollette doganali, comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio (c.d. Minimi);
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, comprendono almeno: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; la data ed il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata; l'imposta; la tipologia dell'operazione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).

La complicazione che potrebbe derivare dall'obbligo di comunicare il numero della fattura di acquisto, in quanto l'articolo 25 del DPR n. 633/72 richiede solo la registrazione del numero progressivo attribuito da chi la riceve, è stata risolta dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/2017 prevedendo di indicare il valore "0" se non si dispone del numero della fattura d'acquisto.

Vanno indicate anche le **fatture di acquisto fuori campo IVA** ex articolo 74 del DPR n. 633/1972, qualora registrate (ndr. si ritiene che tutte le operazioni fuori campo IVA vadano indicate qualora registrate).

Fatture "cointestate"

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/2017 evidenzia l'impossibilità di emissione di una fattura "cointestata" fra soggetto passivi IVA (B2B).

Nel caso invece di una fattura emessa nei confronti dei "privati" quindi non soggetto passivo IVA (B2C), la compilazione della sezione "**Identificativi Fiscali**" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

Fatture registrate cumulativamente

Anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo devono essere comunicate singolarmente, indipendentemente dalla modalità di registrazione.

Schede Carburanti

Non devono essere inviati i dati delle "schede carburante" di cui D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444.

Variatione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

Essendo la comunicazione trimestrale (semestrale per il 2017) la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/2017 risponde a quali dati indicare nei campi (Altri dati identificativi), riferiti a denominazione, nome, cognome, sede, dati che potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente.

In questi casi l'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di indicare sempre l'informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture.

Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "**Dato assente**".

L'Agenzia aggiunge che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21bis del DPR n. 633/1972, **rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione** qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

Competenza dei dati da inviare

Competenza invio fatture di vendita

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87/2017 precisa che per quanto riguarda le **fatture emesse**, la comunicazione deve contenere le informazioni relative alle fatture di vendita con data “coerente con il periodo di riferimento” si ritiene quindi tutte le vendite del periodo oggetto di comunicazione.

La risoluzione porta ad esempio, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 che dovrà contenere le informazioni relative alle **fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre** (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017).

Competenza invio fattura di acquisto

Quanto alle fatture ricevute la "competenza" è riferita alla data di registrazione del documento.

Tabella riepilogativa competenza invii

Tipo documento	Competenza invio dati
Fatture di vendita	Data della fattura di vendita
Fatture di acquisto	Data di registrazione della fattura d’acquisto

Il modello di comunicazione

Come già precisato non è stato previsto un apposito modello di comunicazione, ma il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017 contiene unicamente le specifiche tecniche per la predisposizione del file XML dei dati delle fatture emesse e ricevute, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Detto file si compone di tre parti: **Parte I** intestazione; **Parte II** dati delle fatture **Parte III** viene riportato l’"XML Schema" (xsd).

Di seguito riepiloghiamo di dati richiesti.

Intestazione (1) L’intestazione del file contiene i seguenti dati

Progressivo Invio	progressivo che il soggetto trasmittente può attribuire al file per una propria finalità di identificazione univoca. L’elemento non deve essere obbligatoriamente valorizzato
Dati dichiarante	(questo blocco va valorizzato solo se il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura non coincide con il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono)
Codice Fiscale	codice fiscale del soggetto che comunica i dati fattura
Carica	codice riferito al soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura in relazione alla carica rivestita, desumibile dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale
Id Sistema	elemento riservato al Sistema nei casi di invio file tramite applicazione web; non deve mai essere valorizzato dall’utente

Dati relativi alle fatture emesse (2)

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture ‘emesse’.

Non vanno riportati, in questo blocco, i dati relativi alle “autofatture”, vale a dire a quelle fatture emesse dal cessionario/committente (cliente) nei casi in cui non le abbia ricevute o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità.

In questa parte del file devono essere riportati i seguenti dati:

Dati di chi vende (fatture emesse)	
Id Paese	deve assumere il valore "IT"
Id Codice	numero di partita IVA del cedente/prestatore residente in Italia, ovvero operante in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure della partita IVA con la quale sono fiscalmente identificati in Italia il soggetti residenti all'estero
Codice Fiscale	numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Dato facoltativo
Dati anagrafici	ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore, ovvero Nome e Cognome
Sede	(blocco opzionale; se valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, CAP, Comune e Nazione)
Stabile organizzazione	I dati della stabile organizzazione
Rappresentante fiscale	I dati del rappresentante fiscale

Dati dei clienti (fatture emesse) blocco Identificativi Fiscali	
Id Fiscale IVA	
Id Paese:	codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente
Id Codice	partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese per i soggetti non residenti.
Codice Fiscale	Codice fiscale, dato alternativo alla indicazione della P. IVA
<p>Blocco Altri Dati Identificativi</p> <p>(occorre distinguere il caso di dati riferiti a fatture ordinarie, la valorizzazione è sempre obbligatoria. Se invece si tratta di fatture semplificate la valorizzazione è obbligatoria solo se non si è valorizzato il blocco Identificativi Fiscali)</p>	
Denominazione	ditta, denominazione o ragione sociale del cliente, diverso da persona fisica (nel caso di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria). Dato alternativo a Nome e Cognome.
Nome e Cognome	Nome e cognome del cliente persona fisica. Dato alternativo alla Denominazione
Sede o Stabile Organizzazione	(obbligatorio se valorizzato il blocco Altri Dati Identificativi; al suo interno devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, Comune, Nazione) riportare: Indirizzo - Numero civico – CAP - Comune - Provincia - Nazione
Rappresentante Fiscale	Dati del rappresentante fiscale, si omettono i dettagli

Dati Fattura Body DTE (fatture emesse): Dati del corpo fattura (blocco obbligatorio che, all'interno di ciascun blocco Cessionario Committente DTE, può essere replicato fino a un massimo di 1000 occorrenze, nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più documenti)	
Tipo Documento	Fattura; - nota di credito; - nota di debito; - fattura semplificata; - nota di credito semplificata
Data e Numero	Data e numero attribuiti
Imponibile Importo	Imponibile o importo non soggetto a IVA. Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.
Imposta	Ammontare dell'IVA, in caso di fattura semplificata il dato è alternativo alla aliquota
Aliquota	Aliquota IVA applicata, in caso di fattura semplificata il dato è alternativo alla imposta
Natura	<p>È la causale di non applicazione dell'IVA</p> <p>N1 - escluse ex art. 15</p> <p>N2 - non soggette</p> <p>N3 - non imponibile, le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3" (Ris. Agenzia Entrate n. 87/2017).</p> <p>N4 – esente</p> <p>N5 - regime del margine/IVA non esposta in fattura anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta (articolo74-ter) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio" (articolo 21, c. 6, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972) il campo imponibile sarà comprensivo in questo caso anche dell'IVA.</p> <p>N6 - inversione contabile (reverse charge)</p> <p>N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41, c. 1, lett. b) DL n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f) e g), art. 74-sexies DPR 633/72).</p> <p>Il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.</p>
Detraibile	Dato facoltativo, contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. Formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 6 caratteri.
Deducibile	Dato facoltativo, indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili. SI = Spesa deducibile
<p>Circa i due campi precedenti, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2017 precisa che uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura.</p> <p>Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del</p>	

costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione ("Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall'Iva"). A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione - se disponibile - potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

La circolare precisa infine che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

La spiegazione della circolare non convince anche per il fatto che i medesimi campi sono previsti per le fatture ricevute, i cui dati, come noto, non vengono inviati dai privati.

Esigibilità IVA	codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell'imposta (scissione dei pagamenti). Valori ammessi: I = IVA ad esigibilità immediata D = IVA ad esigibilità differita S = scissione dei pagamenti
------------------------	---

Rettifica: Questo blocco va valorizzato solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTE costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi

Id File	identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente con la notifica di esito
Posizione	posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso.

Vendite extra-comunitarie

In caso di **cessione di beni** a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l'operazione è "non imponibile" e, pertanto, va compilato il campo "Natura" con la codifica "**N3**".

Qualora si tratti invece di **prestazione di servizi**, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, il campo "Natura" va compilato con la codifica "**N2**".

Dati relativi alle fatture ricevute (3)

Dati riferiti a fatture e a bollette doganali ricevute e sottoposte a registrazione oppure alle “autofatture”, vale a dire a quelle fatture emesse e registrate dal cessionario/committente nei casi in cui non le abbia ricevute dal cedente/prestatore o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità.

La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui al precedente paragrafo 2 e al successivo paragrafo 4.

In questa parte del file devono essere riportati i seguenti dati:

Dati sugli acquisti (fatture ricevute)	
Id Paese	deve assumere il valore “IT”
Id Codice	numero di partita IVA del cessionario/committente residente in Italia, ovvero operante in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure della partita IVA con la quale sono fiscalmente identificati in Italia il soggetti residenti all’estero
Codice Fiscale	numero di codice fiscale del cessionario/committente. Dato facoltativo
Dati anagrafici	ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente, ovvero Nome e Cognome
Sede	(blocco opzionale; se valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, CAP, Comune e Nazione)
Stabile organizzazione	I dati della stabile organizzazione
Rappresentante fiscale	I dati del rappresentante fiscale quando il cessionario/committente si avvale di un rappresentante fiscale

Dati dei Fornitori (fatture ricevute) blocco Identificativi Fiscali	
Id Fiscale IVA	
Id Paese:	codice del paese del fornitore, assegnante l’identificativo fiscale.
Id Codice	partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile organizzazione, oppure identificativo fiscale assegnato dall’autorità del proprio paese per i soggetti non residenti.
Codice Fiscale	Codice fiscale, dato facoltativo
Blocco Altri Dati Identificativi	
Denominazione	ditta, denominazione o ragione sociale del fornitore, diverso da persona fisica (nel caso di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria). Dato alternativo a Nome e Cognome.
Nome e Cognome	Nome e cognome del cliente persona fisica. Dato alternativo alla Denominazione
Sede o Stabile Organizzazione	(obbligatorio se valorizzato il blocco Altri Dati Identificativi; al suo interno devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, Comune, Nazione) riportare: Indirizzo - Numero civico – CAP - Comune - Provincia – Nazione (si veda anche il punto 4 della circolare dell’Agenzia Entrate n. 1/2017)
Rappresentante Fiscale	Dati del rappresentante fiscale, si omettono i dettagli

Dati Fattura Body DTR (fatture ricevute): Dati del corpo fattura (blocco obbligatorio che, all'interno di ciascun blocco Cessionario Committente DTE, può essere replicato fino a un massimo di 1000 occorrenze, nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più documenti)

Tipo Documento	<p>Fattura; - nota di credito; - nota di debito; - fattura semplificata; - nota di credito semplificata</p> <p>Per gli acquisti da soggetti residenti in altro Stato dell'Unione Europea il Tipo Documento potrà assumere esclusivamente i valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "TD10" e "TD11" per le fatture di acquisto di beni o servizi; - "TD04" e "TD05" per le relative note di credito e di debito. <p>Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni.</p> <p>Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa.</p> <p>Nel caso di Nota d'accredito su acquisti intracomunitari, il tipo documento sarà "TD04" (Ris. Agenzia Entrate n. 87/2017)</p>
Data e Numero	Data e numero attribuiti dal fornitore. Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, il contribuente che non dispone del dato, può indicare il valore "0".
Data Registrazione	data nella quale il documento al quale si riferiscono i dati è stato registrato dal cessionario/committente
Imponibile Importo	Imponibile o importo non soggetto a IVA. Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta
Imposta	Ammontare dell'IVA, in caso di fattura semplificata il dato è alternativo alla aliquota
Aliquota	Aliquota IVA applicata, in caso di fattura semplificata il dato è alternativo alla imposta
Natura	<p>È la causale di non applicazione dell'IVA</p> <p>Per le fatture ricevute il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'<u>unica differenza</u> che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".</p> <p>N1 - escluse ex art. 15</p> <p>N2 - non soggette, le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura "N2" (Ris. Agenzia Entrate n. 87/2017). Questo codice si utilizza anche per gli acquisti da soggetti in regime dei minimi o forfettario (Ris. Agenzia Entrate n. 87/2017).</p> <p>N3 - non imponibile - Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del D.L. n. 331/93, occorre riportare la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e la natura "N4" nel caso di operazione "esente".</p>

	<p>N4 – esente</p> <p>N5 - regime del margine/IVA non esposta in fattura anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta (articolo74-ter) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio" (articolo 21, c. 6, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972) il campo imponibile sarà comprensivo in questo caso anche dell'IVA.</p> <p>N6 - inversione contabile (reverse charge)</p> <p>N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41, c. 1, lett. b) DL n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g), art. 74-sexies DPR 633/72).</p> <p>Il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.</p>
Detraibile	Dato facoltativo contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. (vedi anche commento riferito alle vendite)
Deducibile	Dato facoltativo indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili. (vedi anche commento riferito alle vendite)
Esigibilità IVA	codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell'imposta (scissione dei pagamenti)

Rettifica: Questo blocco va valorizzato solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTE costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi

Id File	identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente con la notifica di esito
Posizione	posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso.

DATI DI ANNULLAMENTO – ANN (4)

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui si voglia annullare i dati di una o più fatture inviati in precedenza. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.

Id File	identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono annullare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.
Posizione	posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso.

Bollette doganali

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

Sul punto le istruzioni piuttosto farraginose, fanno comprendere che circa le bollette doganali si dovranno indicare i dati del fornitore estero. Problema rinviato tuttavia al 2018 come di seguito evidenziato

Dati dell'ufficio doganale

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/2017 affronta il fatto che nei software contabili viene inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando poi, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA, pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore extracomunitario.

Alla richiesta se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi, l'Agenzia risponde che i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore **sono obbligatori** e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" venga valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

L'Agenzia delle Entrate ritiene quindi che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.

Deroga dati bollette doganali per il 2017

Tuttavia al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, **si consente - solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017** - di valorizzare, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR:

- ❖ l'elemento informativo IdFiscaleIVA\IdPaese con la stringa "00";
- ❖ e l'elemento IdFiscaleIVA\IdCodice con una **sequenza di undici "9"**.

Acquisti Intra e inversione contabile interna

In caso di acquisto intracomunitario, la fattura ricevuta va integrata con l'IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.

Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti:

- valorizzando il campo "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge);
- compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota".

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all'inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l'IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati **una sola volta** nella specifica sezione dei documenti ricevuti.

Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre **riportare la natura "N3"** nel caso di operazione "non imponibile" e la natura "**N4**" nel caso di operazione "esente" (Ris. Agenzia Entrate n. 87/2017).

SANZIONI, OMISSIONI, RITARDI E RIMEDI

L'articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, è punita con la sanzione amministrativa di euro 2,00 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

È prevista la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Rettifica e integrazione della comunicazione

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/2017 conferma la possibilità dell'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo.

Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**

Studio Bondavalli